



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ZANETTIN, GASPARRI e CRAXI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2025

Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge raccoglie l'esigenza investigativa da più parti segnalata di fornire all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria strumenti adeguati per contrastare il crimine; crimine che è agevolato dall'ampliamento dell'uso delle nuove tecnologie, in modo del tutto scollegato dai tradizionali principi di territorialità.

Negli anni, sono infatti cambiate le modalità di comunicazione. La maggior parte delle persone non ricorre più ai servizi di telefonia tradizionale per scambiarsi flussi di comunicazioni e relazionarsi, ma utilizza gli strumenti digitali, interamente gestiti dai prestatori di servizi intermediari di questa natura. Questo vale a maggior ragione per la criminalità, sempre attenta a evitare di finire bersaglio di intercettazioni.

Allo stato, la materia è disciplinata dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al mercato unico dei servizi digitali. Detto regolamento stabilisce l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti da parte dei prestatori di servizi intermediari ma un obbligo di collaborazione con le autorità nazionali per contrastare i contenuti illegali. Tuttavia, la prassi ha dimostrato che questi sono strumenti inefficienti; del resto lo stesso legislatore europeo, all'articolo 10 del citato regolamento, ha espressamente attribuito al legislatore nazionale la possibilità di prevedere interventi ulteriori nella materia.

In questa direzione si muove il presente disegno di legge.

Il primo intervento si inserisce all'interno del codice di procedura penale, creando un apposito mezzo di ricerca della prova che riguarda i cosiddetti « *file di log* ».

Come ha ben spiegato di recente la Corte di cassazione con la sentenza 18464/2025, del 16 maggio 2025 « per file di log si intendono quei file, in formato di testo, nei quali vengono indicate le operazioni compiute da un utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico, quale ad esempio un *personal computer*, uno *smartphone* o un *tablet*. Come efficacemente sostenuto in dottrina, si tratta di vere e proprie “impronte digitali 2.0” particolarmente importanti in sede investigativa in quanto consentono di individuare molteplici profili relativi all'utilizzo dell'apparecchio, tra cui: a) gli orari e la durata della connessione ad Internet, con il relativo indirizzo IP (codice univoco che identifica un dispositivo su Internet o in una rete locale); b) le informazioni che questi ha inviato o ricevuto attraverso lo stesso indirizzo; c) l'anagrafica dell'intestatario di un contratto di utenza. ».

Il meccanismo processuale prevede, in adesione ai criteri di progressività e proporzionalità, una prima fase in cui il pubblico ministero formula all'intermediario la richiesta di consegna; in caso di diniego, o di mancata risposta, il pubblico ministero formula richiesta al giudice per le indagini preliminari di emissione di un decreto di autorizzazione alla perquisizione modulato, nei suoi presupposti, in base alla gravità del reato per cui si procede.

È espressamente previsto il dovere di rispetto delle garanzie di libertà del difensore, nonché l'obbligo di acquisire i documenti informatici richiesti mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.

Vengono contestualmente introdotti due delitti contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, contro l'attività giudiziaria. La prima fattispecie delittuosa è di natura dolosa e punisce l'inottemperanza intenzionale alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari formulata ai sensi dell'articolo 248-*bis* del codice di procedura penale contestualmente introdotto. L'ipotesi di cui al primo comma è punita con la reclusione da 1 a 5 anni; quella di cui al comma successivo con la più severa pena da 2 a 6 anni di reclusione, in considerazione del maggior disvalore dei reati per cui l'autorità giudiziaria ha necessità di acquisire i documenti informatici.

Viene inoltre prevista una forma di agevolazione colposa, con una graduazione proporzionale delle pene, nonché la giurisdizione italiana anche per il fatto commesso all'estero, in presenza di determinate condizioni.

Da ultimo, nell'ottica di massima esaustività dell'intervento legislativo, muovendo dalla conoscenza del fenomeno, gestito da *provider* di dimensioni molto rilevanti, con articolazioni in Italia spesso periferiche, quando non del tutto assenti, è previsto che la commissione dei nuovi delitti contro l'amministrazione della giustizia dia adito anche alla responsabilità dell'ente nel cui in-

teresse questi sono commessi, mediante l'introduzione di un nuovo illecito amministrativo all'interno del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'obiettivo di quest'ultimo intervento è quello di responsabilizzare ulteriormente tutti gli operatori della categoria in esame a collaborare con l'autorità giudiziaria italiana nel contrasto al crimine, muovendo e rafforzando le indicazioni provenienti dal diritto europeo. Per giurisprudenza consolidata, infatti, sussiste la giurisdizione italiana nei confronti di una società straniera, anche se priva di sede sul territorio nazionale, in merito all'illecito amministrativo derivante da un reato - presupposto per il quale sussista la giurisdizione italiana. Ciò in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge nazionale, e in particolare quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale e indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso (sentenza della Corte di cassazione, n. 11626/2020).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 248-bis. - *(Richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari)* - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266-bis, il pubblico ministero può richiedere ai prestatori di servizi intermediari la consegna dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo.

2. In caso di rifiuto, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a procedere con perquisizione. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e la perquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione è data quando la perquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini e sussistono sufficienti indizi. Si applica, in ogni caso, l'articolo 203, nonché il divieto previsto dall'articolo 103.

3. L'acquisizione dei documenti informatici richiesti avviene mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Per le modalità di conservazione dei documenti informatici acquisiti, si applica l'articolo 269 ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 378 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

« Art. 378-bis. - (*Inottemperanza dolosa alla richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari*) - Fuori dai casi di cui all'articolo 378, e di concorso nel reato, chiunque intenzionalmente eluda la perquisizione disposta ai sensi dell'articolo 248-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, o comunque si sottragga alla medesima, ovvero ne impedisca l'esecuzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se il delitto per cui è emesso il decreto di perquisizione rientra tra quelli previsti dall'articolo 248-bis, comma secondo, secondo periodo.

Art. 378-ter. - (*Agevolazione colposa*) - Quando l'esecuzione del delitto previsto dall'articolo 378-bis è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa, di chi era in possesso, a qualunque titolo, dei documenti informatici previsti dall'articolo 248-bis del codice di procedura penale, questi è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Art. 378-quater. - (*Fatto commesso all'estero*) - Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano, ovvero dello straniero in concorso con cittadino italiano. In questa ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di giustizia ».

Art. 3.

*(Modifica al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-*decies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-*decies*.1. - *(Delitti del prestatore di servizi intermediari) - 1.* In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 378-*bis* del codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la fattispecie di cui al primo comma, la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;

b) per la fattispecie di cui secondo comma, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. In relazione al delitto di cui all'articolo 378-*ter* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

3. Nei casi di condanna per il delitto di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, secondo comma, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per il delitto di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, secondo comma, per una durata non inferiore a un anno. Nei casi di condanna per il delitto di cui al comma 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, secondo comma, per una durata non inferiore a sei mesi ».

